



200

10021

200

*Il Ministro degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e in particolare l'articolo 1, comma 621, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 180;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113;

Viste la comunicazione della Commissione Europea dell'8 giugno 2016 sul nuovo quadro di partenariato con i Paesi d'origine e di transito delle rotte migratorie e le pertinenti conclusioni del Consiglio Europeo del 28 giugno 2016;

Considerato che, sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, fra i Paesi africani di principale origine dei flussi migratori figurano nel 2016 Costa d'Avorio, Eritrea, Guinea, Somalia e Sudan;

Tenuto conto del ruolo di eccezionale rilevanza di Libia, Niger e Tunisia nella gestione della rotta del Mediterraneo centrale e dell'impegno delle autorità locali nel contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani;

Tenuto conto dell'importanza per l'attuazione di interventi sulle rotte migratorie anche di Egitto, Etiopia, Ghana, Nigeria e Senegal;

Ritenuto di dover emanare un atto d'indirizzo per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 621 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Finalità e ambito d'applicazione)*

1. Il presente decreto reca le linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Fondo per l'Africa").

2. Gli interventi finanziati dal Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. Detti interventi sono realizzati nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza e sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, nel quadro di un'azione integrata di politica estera che valorizza la centralità del continente africano.

### Articolo 2

*(Paesi destinatari e priorità geografiche)*

1. I seguenti Paesi africani possono essere interessati da iniziative finanziate dal Fondo per l'Africa: Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Libia, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Tunisia.

2. Nell'ambito dei Paesi di cui al comma 1, Libia, Niger e Tunisia sono di priorità strategica.

3. Gli interventi possono essere attuati altresì in Paesi limitrofi a quelli di cui ai commi 1 e 2, in relazione alle esigenze di fornire assistenza dei rifugiati e di potenziare l'efficacia degli interventi di gestione delle rotte migratorie.

### Articolo 3

#### *(Priorità settoriali degli interventi e modalità di attuazione)*

1. A valere sul Fondo per l'Africa possono essere finanziati, in via prioritaria, interventi di cooperazione allo sviluppo; interventi di protezione dei più vulnerabili, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta; programmi di formazione per le Autorità di frontiera; programmi di formazione per le Autorità giudiziarie; fornitura di equipaggiamenti e strumentazioni per il controllo e la prevenzione dei flussi di migranti irregolari e per la lotta al traffico di esseri umani; iniziative di sostegno istituzionale e delle capacità amministrative; aggiornamento e digitalizzazione dei registri di stato civile; programmi di accoglienza e assistenza ai migranti e ai rifugiati; rimpatri volontari assistiti dai Paesi africani di transito verso i Paesi d'origine; coinvolgimento delle comunità locali; campagne informative sul rischio migratorio.

2. Gli interventi di cui al presente decreto devono rispettare le norme europee e internazionali in materia di diritti fondamentali, tra le quali le previsioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono realizzati, anche mediante organizzazioni della società civile e della diaspora dei Paesi coinvolti, secondo la programmazione e le modalità previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e dal decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.

### Articolo 4

#### *(Soggetti attuatori)*

1. Gli interventi finanziati dal Fondo per l'Africa possono essere attuati avvalendosi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Unione Europea e di agenzie da essa dipendenti, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), nonché di altre organizzazioni internazionali competenti per le tematiche migratorie e per aspetti connessi attive nei Paesi oggetto del presente decreto.

2. Gli interventi finanziati dal Fondo per l'Africa possono altresì essere realizzati, nel rispetto dei principi indicati all'articolo 1, comma 2, mediante sostegno diretto al bilancio settoriale dei Paesi africani di cui all'articolo 2, da erogare per il tramite delle rappresentanze diplomatiche italiane con le modalità di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

Articolo 5  
*(Modalità di attribuzione dei finanziamenti)*

1. Previa conclusione, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, di intese tecniche volte ad identificare gli interventi, nonché a disciplinarne le finalità, le modalità di realizzazione, il monitoraggio e la valutazione, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale emette ordinativi di pagamento diretti in favore dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4 o delle rappresentanze diplomatiche italiane eventualmente interessate.

Articolo 6  
*(Monitoraggio e valutazione degli interventi)*

1. I soggetti attuatori, sulla base della pertinente normativa vigente, riferiscono alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, a cadenza almeno trimestrale e a conclusione degli interventi, circa l'utilizzo delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per l'Africa.

2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, anche di propria iniziativa e con la collaborazione dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero, riferisce al Ministro sull'attuazione del presente decreto.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché di valutazione degli interventi, previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.

Articolo 7  
*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, addì 01 FEB 2017

  
Il Ministro degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
Angelino Alfano